Allegato C

contratto;

dei requisiti;



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) Codice Fiscale 91025730473

Repertorio Atti n del
L'anno Duemiladiciotto il giorno
TRA
la Società della Salute della Valdinievole C.F./P.I. 91025730473 (di seguito denominata SDS) con sede in Pescia (PT) – Via Cesare Battisti, 31 - nella sua qualità di Direttore dr. Claudio Bartolin nato a Pescia (PT) il 19/10/1950 – C.F. BRTCLD50R19G491D – domiciliato per la carica ed presente atto in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 che sottoscrive in nome e per conto della Società dell Salute della Valdinievole in forza del decreto n. 1 del 13/04/2015 del Vice Presidente della Società dell Salute Valdinievole con il quale il sottoscritto è stato riconfermato Direttore della SDS;
E
con sede legale in
premesso
 Che con Determina n del è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016, con applicazione del criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del decreto medesimo, pe l'affidamento del Servizio "Organizzazione e gestione di cinque Centri Semiresidenziali per Person Disabili" per il periodo di 60 mesi con la eventuale prosecuzione della prestazione oggetto di gara attraverso opzione, anche per i successivi 12 mesi, di cui all'articolo 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016 è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto, le modalità di gara e lo schema del present

Che con la Determina suddetta si demandava alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in funzione della relativa Convenzione sottoscritta, l'espletamento del procedimento di gara e la verifica

Che con Determinazione Dirigenziale n delassunta dalla stazione Unica Appaltante la gara, previa verifica dei requisiti di legge, è stata aggiudicata definitivamente a
alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa;
Che in data è stata richiesta l'informativa antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011 e smi;
Che Determina ndelsi è provveduto alla aggiudicazione definitiva del Servizio di "Organizzazione e gestione di cinque Centri Semiresidenziali per Persone Disabili" alla Dittaimpegnando la spesa necessaria;
Che l'Appaltatore risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC acquisito e conservato in atti dal competente Ufficio;
si stipula
il seguente contratto mediante scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge.
Art. 1 – Condizioni generali Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.
Art. 2 - Oggetto Con il presente contratto, la Società della Salute della Valdinievole affida all'impresa, con sede in, Via
Art. 3 – Documenti contrattuali L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto: a) capitolato speciale d'appalto b) offerta economica presentata dall'appaltatore c) offerta tecnica presentata dall'appaltatore.
Detti documenti, di cui se ne omette la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione, previa loro sottoscrizione in segno di piena conoscenza ed accettazione, fanno parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegati al medesimo, e depositati in atti della stazione appaltante.
Art. 4 – Valore del contratto, corrispettivo e finanziamento Il valore quadriennale del contratto ammonta ad Euro
Il valore del contratto, compreso l'opzione di rinnovo per 12 mesi, ammonta ad Euro
Il servizio oggetto del presente contratto verrà finanziato con imputazione a valere sull'Esercizio Finanziario Bilancio preventivo economico anno 2017, pluriennale 2017 – 2019 e Piano Programma

2017, conto economico 0602-181455 AZIO 02-02-350 e AZIO 02-02-351.

Art. 5 - Durata

Il presente contratto ha la durata di 60 mesi a decorre dal ed ha validità fino al
Nel caso in cui la Stazione appaltante optasse per il rinnovo per gli ulteriori 12 mesi il contratto avrà validità fino al
La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà, alla scadenza contrattuale, di esercitare la prosecuzione della prestazione oggetto di gara attraverso opzione, anche per i successivi 12 mesi, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016.
Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione tra la Società della Salute della Valdinievole e l'aggiudicatario del servizio.
La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).
Art. 6 - Garanzia di esecuzione art. 103 del D.Lgs. 50/2016 A garanzia dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e dei servizi/delle attività previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di euro
Art. 7 -Assicurazione a carico dell'Appaltatore
L'Appaltatore, così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, ha prestato la polizza assicurativa nelle seguenti forme:
Art. 8 -Fatturazione e pagamenti
I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante emissione di fatture mensili con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.217/2010 attraverso l'utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9- bis della Legge n. 136/2010.

- Conti correnti dedicati dall'Appaltatore (art. 3 L. 136/2010):;
- Soggetti deputati ad operare sul conto corrente:

Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16.04.2013, n.62 e il Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016).

Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme all'Appaltatore si applicano per quanto compatibili.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa, art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011 (Solo qualora non sia pervenuta l'informazione antimafia richiesta)

In considerazione del fatto che non è pervenuta, entro i termini previsti, l'informazione prefettizia antimafia riguardante l'Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico delle Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta la SdS Valdinievole recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011.

Art. 12- Divieto di cessione del contratto

La cessione del contratto tassativamente vietata, a pena nullità ai sensi del'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.

Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 13 - Gestione degli inadempimenti e penalità

A seguito di disservizi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, non imputabili alla SdS o causate da forza maggiore o da caso fortuito, l'aggiudicatario potrà essere soggetto al pagamento di penali.

In caso di inadempimento sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nella attivazione dell'attività giornaliera rispetto al termine stabilito nel capitolato tecnico, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di intervento educativo inadeguato o comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 2.000,00 (duemila/OO), IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della SdS, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, o le norme sulla protezione dei dati personali, sarà applicata una penalità pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario, o tramite PEC.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.

Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dalla Ditta aggiudicataria. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 14 - Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell'Appaltatore che, senza riserva alcuna, se le assume.

Art. 15 - Comunicazioni tra le parti

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche avverranno tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni e/o intimazioni all'Appaltatore verranno effettuate mediante le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto. Qualsiasi comunicazione fatta dalla SdS Valdinievole agli incaricati dell'Appaltatore si considererà fatta personalmente al Rappresentante Legale dello stesso.

Art. 16- Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla vigente normativa in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Dott. Claudio Bartolini - Direttore della Società della Salute Valdinievole
Il Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione